



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

Allegato A alla delibera n. 148/17/CONS

## **Regolamento sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.**

### **Capo I**

#### **Definizioni e principi generali**

##### **Articolo 1 Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) “*Autorità*”: l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249;
- b) “*Organi dell’Autorità*”: il Presidente, il Consiglio, la Commissione per le Infrastrutture e le reti, la Commissione per i servizi ed i prodotti dell’Autorità;
- c) “*Consiglio*”: l’organo composto dal Presidente e da tutti i Commissari dell’Autorità;
- d) “*Regolamento*”: il *Regolamento sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.*”;
- e) “*Legge anticorruzione*”: La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”;
- f) “*Decreto trasparenza*”: il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;
- g) “*Sito istituzionale*”: il sito *web* dell’Autorità all’indirizzo [www.agcom.it](http://www.agcom.it);
- h) “*Autorità trasparente*”: la sezione presente sul sito *web* dell’Autorità contenente i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione ai sensi del Regolamento e del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- i) “*Pubblicazione*”: la pubblicazione, conformemente alle regole tecniche allegate al Regolamento, nel sito istituzionale dell’Autorità, dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l’organizzazione e l’attività della stessa, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere al sito direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione;
- j) “*Accesso civico*”, il diritto di chiunque di accedere ai documenti, alle informazioni e ai dati, oggetto degli obblighi di pubblicazione nella sezione “*Autorità Trasparente*” ai sensi del decreto trasparenza, del Regolamento trasparenza e delle altre disposizioni



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Autorità;

k) *“Accesso civico generalizzato”*, il diritto di chiunque di accedere ai documenti e ai dati detenuti dall'Autorità, ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del decreto trasparenza, del Regolamento trasparenza e del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Autorità;

l) *“Responsabile unico”*: il Responsabile per la trasparenza e l'integrità di cui all'articolo 43 del decreto e, contestualmente, il Responsabile per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

m) *“Organismo indipendente di valutazione”* (OIV): l'Organismo istituito ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

n) *“Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza”*: lo strumento di programmazione adottato dal Consiglio dell'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge anticorruzione, con il quale si definiscono gli obiettivi strategici dell'amministrazione in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

### **Articolo 2**

#### **Principio generale di trasparenza**

1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dall'Autorità, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse ad essa assegnate.

2. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico, di protezione dei dati personali e di accesso ai documenti amministrativi formati o stabilmente detenuti dall'Autorità, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, di buon andamento, di responsabilità, di efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, di integrità e lealtà nel servizio alla nazione. La trasparenza è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali; integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

3. Le disposizioni del Regolamento integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dall'Autorità ai fini di trasparenza, di prevenzione, di contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, comma 2, lett. m), della Costituzione.



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

## **Articolo 3 Oggetto del Regolamento**

1. Le disposizioni del Regolamento individuano i dati, i documenti e le informazioni che l'amministrazione è tenuta a pubblicare nella sezione "*Autorità trasparente*" presente sul proprio sito istituzionale.
2. La libertà di accesso di chiunque ai dati, ai documenti e alle informazioni di cui al comma 1, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, è garantita tramite l'accesso civico di cui all'articolo 5 e tramite la pubblicazione di documenti, di informazioni e di dati concernenti l'organizzazione e l'attività dell'Autorità e le modalità per la sua realizzazione.
3. I dati, i documenti e le informazioni di cui al Regolamento costituiscono oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del decreto trasparenza e delle altre disposizioni normative vigenti. Restano salvi gli ulteriori adempimenti di pubblicazione nella sezione "*Autorità trasparente*" che l'Autorità è tenuta ad effettuare in ottemperanza alle eventuali misure di trasparenza dalla stessa indicate nel Piano triennale di prevenzione della corruzione.

## **Articolo 4 Pubblicità e diritto alla conoscibilità**

1. I documenti, le informazioni e i dati oggetto di accesso civico, ivi compresi quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del Regolamento, sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, di utilizzarli e riutilizzarli.
2. Qualora, su indicazione dell'Autorità nazionale anticorruzione, venga consentita la pubblicazione in forma riassuntiva per talune delle informazioni obbligatorie, elaborate per aggregazione, l'accesso ai dati e ai documenti nella loro integrità è rimesso alla disciplina di cui all'articolo 5 del Regolamento.

## **Articolo 5 Accesso civico**

1. L'obbligo previsto dal Regolamento in capo all'Autorità di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiederli, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

2. Il diritto di cui al comma 1 concerne tutti i dati e i documenti detenuti dall'Autorità, anche ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del Regolamento.
3. L'esercizio del diritto di accesso civico di cui ai commi 1 e 2 è disciplinato dall'Autorità con apposito e separato Regolamento. L'Autorità, in ogni caso, pubblica nella sezione "Autorità trasparente", sottosezione "Altri contenuti", appositi *box* informativi contenenti le indicazioni principali sulle modalità di esercizio del suindicato diritto, distinguendo la fattispecie dell'accesso civico di cui al comma 1 da quello civico generalizzato di cui al comma 2.
4. Il diritto di cui al comma 1 può essere esercitato anche in relazione agli ulteriori documenti, dati o informazioni che l'Autorità è tenuta a pubblicare in attuazione delle misure specifiche di trasparenza contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione.

## **Capo II**

### ***Pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti***

#### **Articolo 6**

#### **Qualità delle informazioni**

1. L'Autorità garantisce la qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale nel rispetto degli obblighi di pubblicazione, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in proprio possesso, l'indicazione della loro provenienza e la loro riutilizzabilità secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 8 del Regolamento.
2. L'esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può, in ogni caso, costituire motivo di omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti.

#### **Articolo 7**

#### **Dati aperti e riutilizzo dei dati pubblicati**

1. I documenti, le informazioni e i dati oggetto di accesso civico, ivi compresi quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del Regolamento, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui all'articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citarne la fonte e di rispettarne l'integrità.

2. Fatti salvi i dati sensibili e quelli giudiziari di cui all'articolo 4, comma 1, lett. d) e lett. e), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, gli obblighi di pubblicazione dei dati personali ne comportano la loro diffusione attraverso il sito istituzionale dell'Autorità, nonché il loro trattamento secondo le modalità che ne consentano l'indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca *web* ed il loro riutilizzo ai sensi del comma 1, nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. La pubblicazione nella sezione "*Autorità trasparente*" dei dati relativi ai componenti degli Organi dell'Autorità, dei titolari di uffici, di incarichi di diretta collaborazione, nonché dei dirigenti, è finalizzata alla realizzazione della trasparenza, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

4. L'Autorità si riserva la facoltà di disporre la pubblicazione nella sezione "*Autorità trasparente*" di dati, informazioni e documenti non soggetti all'obbligo di pubblicazione ai sensi del Regolamento. La pubblicazione avviene nel rispetto delle esclusioni e dei limiti previsti in materia di accesso civico, nonché dei dati personali eventualmente presenti garantendone la forma anonima.

5. L'Autorità, in ogni caso, nel provvedere alla pubblicazione di atti e documenti ai sensi del Regolamento, rende non intellegibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza.

6. L'Autorità assicura l'accessibilità delle notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni dei soggetti preposti all'esercizio di una funzione pubblica e la relativa valutazione. Restano non ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli adempimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il dipendente e l'Autorità, idonee a rivelare e divulgare anche solo una delle informazioni di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

7. Restano fermi i limiti di accesso e alla diffusione delle informazioni di cui all'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., di quelli previsti dal Regolamento dell'Autorità in materia di accesso ai documenti amministrativi, dei dati di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, di quelli previsti dalla normativa europea in materia di tutela del segreto statistico e di quelli che siano espressamente qualificati come riservati dalla normativa nazionale ed europea in



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

materia statistica, nonché di quelli relativi alla diffusione di dati idonei a rilevare lo stato di salute o la vita sessuale.

## **Articolo 8 Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione**

1. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del Regolamento sono pubblicati tempestivamente e, in ogni caso, non oltre tre mesi decorrenti dalla formazione dell'atto, sul sito istituzionale dell'Autorità.
2. I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono mantenuti aggiornati con cadenza annuale.
3. Salvo quanto diversamente previsto dal Regolamento e dalle specifiche determinazioni dell'Autorità nazionale anticorruzione, i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati per un periodo di cinque anni, anche per categorie di dati e tenuto conto delle specifiche finalità di pubblicazione, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione e, in ogni caso, fino a che gli atti pubblicati producano i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa vigente.
4. Decorsi i termini di cui al comma 3, i dati ed i documenti restano accessibili ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento.
5. In presenza di motivate esigenze di riservatezza o di segreto istruttorio, l'Autorità può differire, totalmente o parzialmente, con provvedimento motivato e finché ne permangono le esigenze, la pubblicazione di documenti, informazioni e dati altrimenti previsti dal Regolamento.

## **Articolo 9 Accesso alle informazioni pubblicate sul sito istituzionale**

1. Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella *home page* del sito istituzionale dell'Autorità è collocata un'apposita sezione denominata "*Autorità trasparente*", al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione. L'Autorità non può disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca *web* di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione "*Autorità trasparente*".
2. Al fine di evitare eventuali duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione dei dati e dei documenti nella sezione "*Autorità trasparente*" può essere soddisfatto attraverso un



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

collegamento ipertestuale alla sezione del sito istituzionale dell’Autorità in cui sono presenti i relativi dati, informazioni e documenti.

3. L’Autorità, nell’ambito delle proprie competenze, trasmette alle amministrazioni titolari di banche dati di cui all’Allegato B del decreto trasparenza i dati e le informazioni che la stessa è tenuta a comunicare.

## **Articolo 10**

### **Obblighi di pubblicazione e coordinamento con il Piano triennale di prevenzione della corruzione**

1. L’Autorità, in apposita sezione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all’articolo 1, comma 8, della legge anticorruzione, indica i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del Regolamento.

2. La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce per l’Autorità un obiettivo strategico, che si traduce nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali. L’Autorità garantisce, altresì, la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della *performance*.

3. L’Autorità pubblica sul proprio sito istituzionale nella sezione “*Autorità trasparente*”:

- a) il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- b) i nominativi ed i *curricula* dei componenti dell’Organismo indipendente di valutazione o di altra struttura analoga che ne svolga le funzioni;
- c) il Piano e la relazione sul sistema di gestione e controllo delle *performance*.

## **Articolo 11**

### **Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale**

1. L’Autorità pubblica sul proprio sito istituzionale i riferimenti normativi, con i relativi *link* riconducibili alla banca dati “*Normattiva*”, che ne regolano l’istituzione, l’organizzazione e l’attività. Sono, altresì, pubblicate le delibere adottate dall’Autorità, ovvero ogni altro atto previsto dalla legge e comunque emanato, che dispongono in generale sull’organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti o nelle quali si determina l’interpretazione di norme giuridiche che riguardano i compiti istituzionali dell’Autorità o si dettano disposizioni per l’applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta, le misure integrative di prevenzione della corruzione



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

individuata ai sensi dell'articolo 1, comma 2-*bis*, della legge 6 novembre 2012, n. 190, i documenti di programmazione strategico-gestionale e gli atti degli organismi indipendenti di valutazione.

2. Il Responsabile pubblica sul sito istituzionale dell'Autorità uno scadenario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti e lo comunica tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica per la pubblicazione riepilogativa, su base temporale, in un'apposita sezione del sito istituzionale. In caso di inosservanza trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 32.

## **Capo III**

### ***Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l'attività dell'Autorità***

#### **Articolo 12**

##### **Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione dell'Autorità**

1. L'Autorità pubblica e aggiorna le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati i dati relativi:

- a) agli organi dell'Autorità, con l'indicazione delle rispettive competenze;
- b) all'articolazione degli uffici, con l'indicazione delle competenze e dei nomi dei singoli responsabili;
- c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'Autorità, mediante l'organigramma;
- d) all'elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente ai compiti istituzionali dell'Autorità.

#### **Articolo 13**

##### **Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti del Consiglio dell'Autorità ed i titolari di incarichi dirigenziali**

1. Con riferimento ai componenti del Consiglio, l'Autorità pubblica le seguenti informazioni:

- a) l'atto di nomina o gli estremi identificativi dell'atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico;
- b) il *curriculum vitae*;





## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

c) i compensi spettanti, gli importi di viaggi di servizio e di missioni compiute in ragione dell'incarico svolto;

d) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e le dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, previa acquisizione del consenso dagli stessi reso. In caso di mancato consenso ne viene data ugualmente evidenza. Alle informazioni di cui alla presente lettera, concernenti i soggetti diversi dai singoli componenti del Consiglio, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 del Regolamento in materia di dati aperti e riutilizzo.

2. L'Autorità pubblica i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, compresi quelli assegnati discrezionalmente dal Consiglio senza procedure pubbliche di selezione.

3. Negli atti di conferimento degli incarichi dirigenziali e nei relativi contratti sono riportati gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati comprensibili e facilmente consultabili, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale che l'Autorità indica sia in modo aggregato che analitico. Il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi può determinare una responsabilità dirigenziale e, in ogni caso, può costituire elemento di valutazione ai fini del conferimento di incarichi successivi.

4. I dati di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono pubblicati non oltre tre mesi dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione dell'incarico, salvo le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, soggette a pubblicazione fino alla cessazione dell'incarico o del mandato.

5. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono comunque accessibili ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento.

### **Articolo 14**

#### **Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza**

1. L'Autorità pubblica e aggiorna le seguenti informazioni ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza:

- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
- b) il *curriculum vitae*;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;

d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali sia previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. L'Autorità pubblica e mantiene aggiornati sul sito istituzionale gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico.

3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. L'Autorità pubblica i dati di cui al comma 1 non oltre tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.

5. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono comunque accessibili ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento.

### **Articolo 15**

#### **Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato**

1. L'Autorità pubblica ed aggiorna annualmente i dati relativi alla dotazione organica, al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali.

2. L'Autorità, nell'ambito delle pubblicazioni di cui al comma 1, evidenzia separatamente i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali.

3. La pubblicazione dei dati di cui ai commi 1 e 2 riguarda anche il personale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione con gli Organi dell'Autorità.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

4. L'Autorità pubblica ed aggiorna trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale, distinti per uffici di livello dirigenziale.

### **Articolo 16**

#### **Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato**

1. L'Autorità pubblica ed aggiorna annualmente i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato.
2. L'Autorità pubblica trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1.
3. La pubblicazione dei dati di cui ai commi 1 e 2 riguarda anche il personale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione con gli Organi dell'Autorità.

### **Articolo 17**

#### **Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti**

1. L'Autorità pubblica l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.

### **Articolo 18**

#### **Bandi di concorso**

1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, l'Autorità pubblica i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'Autorità, nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte.
2. L'Autorità pubblica e tiene costantemente aggiornato l'elenco dei bandi in corso.

### **Articolo 19**

#### **Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della *performance* e alla distribuzione dei premi al personale**

1. L'Autorità pubblica i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla *performance* stanziati e dei premi effettivamente distribuiti.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

2. L'Autorità pubblica i criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della *performance* per l'assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, al fine di mettere in evidenza il livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per gli altri dipendenti.

### **Articolo 20**

#### **Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sul contratto collettivo**

1. L'Autorità, ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 14 novembre 1995, n. 481, definisce con proprio Regolamento il trattamento giuridico ed economico del personale, in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative.
2. L'Autorità pubblica il Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale di cui al comma 1.

### **Articolo 21**

#### **Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi**

1. L'Autorità pubblica e aggiorna ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "*Autorità trasparente*" gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli Organi dell'Autorità e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali di:
  - a) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  - b) accordi stipulati dall'Autorità con soggetti privati o altre amministrazioni pubbliche ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

### **Capo IV**

#### **Obblighi di pubblicazione concernenti l'uso delle risorse pubbliche**

### **Articolo 22**



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

## **Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio**

1. L'Autorità pubblica i documenti e gli allegati relativi al bilancio preventivo e a quello consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonché i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurarne la piena accessibilità e comprensibilità.
2. L'Autorità pubblica e rende accessibili i dati relativi alle entrate e alle spese di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto, che ne consenta l'esplorazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 4.
3. L'Autorità pubblica il Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, unitamente alle integrazioni e agli aggiornamenti di cui all'articolo 22 del medesimo decreto.
4. L'Autorità pubblica i dati concernenti i propri pagamenti, permettendone la consultazione in base alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai relativi beneficiari.
5. Per le spese in materia di personale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15 e 16.

### **Articolo 23**

#### **Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio**

1. L'Autorità pubblica le informazioni identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.

### **Articolo 24**

#### **Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'Autorità**

1. L'Autorità pubblica, unitamente agli atti dell'Organismo indipendente di valutazione ovvero degli Organismi con funzioni analoghe, le relazioni degli Organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio, nonché tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti, riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'Amministrazione o dei singoli Uffici.



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

## **Capo V**

### ***Obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni offerte e i servizi erogati***

#### **Articolo 25**

##### **Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento**

1. L'Autorità pubblica, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, denominato: "*indicatore annuale di tempestività dei pagamenti*", nonché l'ammontare complessivo dei debiti ed il numero delle imprese creditrici.
2. L'Autorità pubblica, con cadenza trimestrale, un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato: "*indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti*", nonché l'ammontare complessivo dei debiti ed il numero delle imprese creditrici.

#### **Articolo 26**

##### **Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti di competenza dell'Autorità**

1. L'Autorità pubblica i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
  - a) una breve descrizione del tipo di procedimento con l'indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
  - b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
  - c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici ed alla casella di posta elettronica, nonché, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica certificata istituzionale;
  - d) le modalità con le quali è possibile ottenere, per tipologia procedimentale, le relative informazioni;
  - e) i termini di conclusione dei procedimenti e ogni altro termine procedimentale rilevante;
  - f) i procedimenti che possono concludersi con il silenzio assenso dell'Autorità;
  - g) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato;
  - h) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 27;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

i) il nominativo e i recapiti del soggetto titolare del potere sostitutivo, da esercitarsi in caso di inerzia, nonché le modalità per attivare tale potere.

2. Per i procedimenti ad istanza di parte, l'Autorità pubblica sul proprio sito gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i *fac-simile* per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per le informazioni, i recapiti telefonici e le caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze.

3. L'Autorità non può richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati. In caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'Autorità non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante ad integrare la documentazione in un termine congruo.

### **Articolo 27**

#### **Pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici**

1. L'Autorità pubblica e specifica nelle richieste di pagamento i codici identificativi del pagamento e i codici IBAN identificativi del conto di pagamento.

### **Articolo 28**

#### **Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture**

1. L'Autorità, fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, pubblica le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, unitamente alla delibera a contrarre, ovvero i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2002, n. 190, nonché gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con particolare riguardo alle previsioni di cui all'articolo 29.



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

## **Capo VI**

### ***Procedure di trasmissione, aggiornamento e pubblicazione***

#### **Articolo 29**

#### **Modello organizzativo**

1. L'elaborazione, la trasmissione, la pubblicazione e l'aggiornamento dei dati ai fini del Regolamento rientrano tra le attività di ciascuna unità organizzativa e delle singole articolazioni, nel rispetto delle competenze e delle funzioni individuate dal Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità.
2. I responsabili, per le rispettive unità organizzative, individuano un referente per la trasparenza al fine di garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare entro i termini stabiliti dal Regolamento.
3. I referenti indicati dai responsabili delle singole unità organizzative sono tenuti, in particolare, a:
  - a) individuare con chiarezza e completezza i dati, i documenti e le informazioni da pubblicare secondo le disposizioni di legge, il Regolamento e, ove previste, secondo le misure di trasparenza indicate nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
  - b) provvedere all'aggiornamento periodico dei dati e delle informazioni secondo la tempistica indicata dal Regolamento, dando atto delle eventuali modifiche da apportare, comprese le ipotesi in cui si debba procedere all'eliminazione e/o all'archiviazione dei dati nei casi e nelle forme previste dalla legge;
  - c) curare gli adempimenti di pubblicazione secondo le modalità indicate dal Regolamento e dalle disposizioni applicative contenute nelle Linee guida;
  - d) assicurare completa e tempestiva collaborazione al Responsabile per la trasparenza.
4. Ciascun referente, nella raccolta dei dati, dei documenti e delle informazioni da pubblicare nella sezione "Autorità trasparente" è tenuto a predisporre un testo *ad hoc* qualora, in ragione della specificità del contenuto, possano insorgere esigenze di riservatezza, segretezza e tutela dei dati personali.
5. Sulle modalità di pubblicazione si rinvia alle Linee guida redatte ed aggiornate dal Responsabile unico e pubblicate sulla rete *intranet* dell'Autorità.





# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

## **Articolo 30**

### **Responsabile per la trasparenza e la prevenzione della corruzione**

1. Il Consiglio nomina con delibera il Responsabile per la trasparenza. Il nominativo del Responsabile è indicato nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile per la trasparenza è anche Responsabile per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

2. Il Responsabile unico svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'Autorità degli obblighi di pubblicazione previsti dal Regolamento, dalle altre disposizioni normative vigenti e dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando al Consiglio, all'Organismo indipendente di valutazione ovvero all'organismo con funzioni analoghe, all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, al titolare del potere di disciplina, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione. Il Responsabile unico comunica, a tal fine, i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Qualora la richiesta di accesso riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del Regolamento, il Responsabile unico è tenuto a procedere con una segnalazione disciplinare.

3. I responsabili di ciascuna unità organizzativa ed il Responsabile unico controllano e assicurano la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal Regolamento, dal Regolamento in materia di accesso e dalle altre disposizioni di legge.

4. In base alla gravità, il Responsabile unico segnala i casi di inadempimento o adempimento parziale degli obblighi di pubblicazione previsti dal Regolamento al titolare del potere di disciplina ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il Responsabile unico segnala, altresì, gli inadempimenti al Consiglio e all'Organismo indipendente di valutazione ovvero all'Organismo con funzioni analoghe ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.

## **Articolo 31**

### **Compiti dell'Organismo indipendente di valutazione o servizio analogo**

1. L'Organismo indipendente di valutazione o ovvero l'Organismo con funzioni analoghe verifica la coerenza degli obiettivi previsti nel Piano di prevenzione della corruzione e quelli indicati nel Piano della *Performance*.



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

## **Capo VII**

### **Disposizioni finali**

#### **Articolo 32**

#### **Violazione degli obblighi di trasparenza e sanzioni**

1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal Regolamento e delle altre misure di trasparenza previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'Autorità e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla *performance* individuale dei responsabili di ciascuna unità organizzativa.
2. Il Responsabile e i referenti non rispondono dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 qualora provino che tale inadempimento sia dipeso da causa a loro non imputabile.
3. Per le ulteriori ipotesi di violazioni degli obblighi di trasparenza trovano applicazione le sanzioni anche pecuniarie di cui all'articolo 47 del decreto trasparenza.

#### **Articolo 33**

#### **Tutela giurisdizionale**

1. Le controversie relative agli obblighi di trasparenza previsti dal Regolamento sono disciplinate dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

#### **Articolo 34**

#### **Entrata in vigore**

1. Il Regolamento entra in vigore alla data di pubblicazione nel sito *web* dell'Autorità.